



43909-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati - Presidente -  
Andrea Gentili  
Antonio Corbo  
Enrico Mengoni  
Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. 1871  
UP - 05/10/2021  
R.G.N. 25743/2020  
Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

(omissis) , nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/10/2018 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 8 ottobre 2018, il Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) , in relazione ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria; ha dichiarato non punibili, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., (omissis) e (omissis) , per i reati di cui agli artt. 83, 93, 94, 95 del d.P.R.

*G. Liberati*

*AM*

n. 380 del 2001, a loro contestati per avere realizzato una struttura in legno senza preavviso scritto al competente ufficio pubblico, senza la preventiva autorizzazione scritta e in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello, con la quale lamentano, con unico motivo di doglianza, la mancata assoluzione, per non avere commesso il fatto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in relazione alle violazioni antisismiche contestate, sul rilievo che vi era stato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a fronte di lavori realizzati in una proprietà privata recintata e privi di rischi per l'incolumità pubblica, individuati come "opere minori" dallo stesso titolo di sanatoria. Tale prospettazione è stata ribadita con successiva memoria.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'impugnazione – che è stata trasmessa a questa Corte dalla Corte di appello di Bari e deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda – è inammissibile.

La prospettazione difensiva, del tutto generica, si basa sulla mera indimostrata asserzione secondo cui i lavori non avrebbero provocato rischi per l'incolumità pubblica, nonché su una pretesa applicabilità della sanatoria edilizia alle violazioni della normativa antisismica. Tale applicabilità è però espressamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, dep. 07/12/2018, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792).

Né può sostenersi, come fa la difesa, che la qualificazione dell'opera in questione come "opera minore" la sottragga dagli oneri previsti dalla normativa antisismica, perché – a prescindere da ogni accertamento di fatto sul punto – è sufficiente ricordare che contravvenzioni antisismiche sono applicabili a qualsiasi opera, eseguita in violazione delle relative disposizioni, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via

amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi qualificati "opere minori" (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Rv. 263376).

4. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili.

Trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione – che nel caso in esame sarebbe maturata il dopo la sentenza d'appello – è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (*ex multis*, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

#### P.Q.M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021.

Il Consigliere estensore  
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente  
Giovanni Liberati

